

# **Esame professionale superiore per impresario costruttore diplomato/a secondo il sistema modulare con esame finale**

## **regolamento**

concernente il rilascio del diploma quale

**Impresario costruttore diplomato/a**

del 6 luglio 2007

Visto l'articolo 28 cpv 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

# 1 Disposizione generali

## 1.1 Scopo dell'esame

Il candidato dimostra di disporre delle necessarie competenze per dirigere un'impresa di costruzioni in uno dei due indirizzi edilizia o genio civile / costruzione di vie di traffico. Padroneggia le attività correnti sotto la sua responsabilità in modo economica, secondo la tecnica della costruzione, conformemente alle leggi e alle norme, in modo ecologico e sociale, tendendo conto della sicurezza sul lavoro, della protezione della salute dei lavoratori nonché dello sviluppo sostenibile.

## 1.2 Organo responsabile

1.2.1 La seguente organizzazione del mondo del lavoro costituisce l'organo responsabile: Società svizzera impresari costruttori (SSIC).

1.2.2 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

# 2 Organizzazione

## 2.1 Organi

Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono assunti, per ogni circondario d'esame, da una commissione d'esame. L'attività delle commissioni d'esame è sottoposta alla vigilanza e al coordinamento di una commissione per la garanzia della qualità (CGQ). Vengono costituiti tre circondari d'esame:

- circondario I per i candidati di lingua francese;
- circondario II per i candidati di lingua tedesca;
- circondario III per i candidati di lingua italiana.

## 2.2 Composizione e compiti della commissione per la garanzia della qualità (CGQ)

2.2.1 La CGQ si compone di 6-8 membri ed è nominata dal comitato centrale della SSIC (CC-SSIC) per un periodo di 4 anni. Ogni circondario d'esame è rappresentato da almeno un membro.

2.2.2 La CGQ si autocostituisce. Essa può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. A parità di voti, quello del presidente è determinante.

### 2.2.3 La CGQ:

- a) emana la guida metodica inerente al presente regolamento d'esame;
- b) decide sull'ammissione all'esame finale come pure sull'eventuale esclusione dallo stesso;
- c) decide sul rilascio del diploma;
- d) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31.12.1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- e) nomina gli esperti d'esame su proposta della commissione d'esame (CE);
- f) coordina e sorveglia le attività della CE;
- g) provvede allo sviluppo della qualità e ne è garante;
- h) provvede a far effettuare esami equivalenti nei singoli circondari d'esame per ogni sessione d'esame;
- i) verifica periodicamente l'attualità dei moduli, ne ordina l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- j) decide il riconoscimento, rispettivamente l'accredito, di altri titoli o prestazioni;
- k) rende conto alle istanze superiori e all'UFFT della sua attività con un verbale.

## 2.3 Composizione e compiti delle commissioni d'esame (CE)

2.3.1 Le commissioni d'esame si compongono di 4-6 membri e sono nominate dalla CGQ per un periodo di 4 anni.

2.3.2 Le commissioni dei singoli circondari d'esame:

- a) predispongono la preparazione dei compiti d'esame e curano lo svolgimento dell'esame finale;
- b) fissano la data e il luogo dell'esame finale;
- c) definiscono il programma d'esame;
- d) verificano i certificati di fine modulo e valutano l'esame finale;
- e) trattano le richieste e i ricorsi;
- f) propongono alla CGQ le nomine degli esperti d'esame;
- g) informano la CGQ sulle loro attività con un verbale.

## 2.4 Apertura al pubblico / Vigilanza

2.4.1 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione e non è pubblico. In casi eccezionali, le commissioni d'esame possono concedere deroghe alla regola sopraindicata.

2.4.2 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

### **3 Pubblicazione, iscrizione, ammissione, spese**

#### **3.1 Pubblicazione**

- 3.1.1 La pubblicazione dello svolgimento dell'esame finale avrà luogo almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.1.2 La pubblicazione deve perlomeno indicare:
- le date dell'esame;
  - la tassa d'esame;
  - il recapito per l'iscrizione;
  - il termine d'iscrizione.

#### **3.2 Iscrizione**

All'iscrizione devono essere allegati:

- un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati e dell'indirizzo scelto:
  - edilizia;
  - genio civile / costruzione di vie di traffico;
- la copia di un documento d'identità con fotografia.

#### **3.3 Ammissione**

3.3.1 È ammesso all'esame finale chi:

- possiede il titolo di "tecnico dipl. SSS dell'edilizia", "ingegnere civile o architetto SUP" o "ingegnere civile o architetto SPF";  
oppure
- è capo muratore con un attestato riconosciuto (attestato federale o scuola a tempo pieno riconosciuta);  
oppure
- possiede l'attestato di capacità federale in una delle professioni di disegnatore;  
e
- può dimostrare di aver svolto almeno 3 anni (lett. a), 5 anni (lett. b e c) di pratica come tecnico in un'impresa di costruzione;  
e
- dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

La tassa d'esame è da versare nei termini prescritti secondo il punto 3.41.

- 3.3.2 La CGQ decide l'equipollenza dei diplomi e delle certificazioni della pratica svolta.
- 3.3.3 L'UFFT decide l'equipollenza dei diplomi conseguiti all'estero.
- 3.3.4 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima del suo inizio. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici citando l'autorità di ricorso e il termine per la presentazione del ricorso.

### **3.4 Spese**

- 3.4.1 Dopo la conferma d'ammissione all'esame finale, il candidato versa la tassa d'esame.
- 3.4.2 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, sarà rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.
- 3.4.3 Il mancato ottenimento del diploma non dà diritto al rimborso della tassa.
- 3.4.4 La stesura del diploma e l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro sono soggette a una tassa. Questa tassa è a carico della SSIC.
- 3.4.5 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e d'assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

## **4 Svolgimento dell'esame finale**

### **4.1 Convocazione**

- 4.1.1 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 8 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione. L'esame viene tuttavia svolto almeno ogni tre anni.
- 4.1.2 I candidati hanno il diritto di essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.1.3 I candidati sono convocati almeno 3 settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione deve menzionare:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale come pure dei mezzi ausiliari che il candidato è autorizzato a portare con sé ed a usare;
  - b) l'elenco degli esperti d'esame.
- 4.1.4 Le richieste di ricusa degli esperti d'esame devono essere inoltrate alla commissione d'esame almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'esame, debitamente motivate. La commissione (CE) adotta le disposizioni necessarie.

### **4.2 Ritiro del candidato**

- 4.2.1 Un candidato può ritirare la propria iscrizione entro 4 settimane dall'inizio dell'esame finale.
- 4.2.2 Decorso questo termine il ritiro è ammesso soltanto per motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) servizio militare, servizio civile o di protezione civile imprevisti;
  - b) malattia, infortunio o maternità;
  - c) lutto nella cerchia ristretta.
- 4.2.3 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame i motivi del suo ritiro e giustificarli.

### **4.3 Esclusione**

- 4.3.1 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare gli organi d'esame, non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.3.2 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza mezzi ausiliari non autorizzati;
  - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
  - c) tenta di ingannare gli esperti d'esame.
- 4.3.3 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di dare l'esame finale con riserva fino al momento in cui detta commissione non ha preso la sua decisione.

#### 4.4 Esperti d'esame; riunione di attribuzione delle note

- 4.4.1 La valutazione del lavoro d'esame è effettuata da almeno due esperti che determinano la nota di comune accordo.
- 4.4.2 La CGQ decide in merito al rilascio del diploma. Alla riunione è invitato un rappresentante dell'UFFT.
- 4.4.3 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, colleghi o collaboratori del candidato devono ricusarsi sia al momento dell'esame sia nella decisione d'attribuzione del diploma.

### 5 Esame finale, certificati di fine modulo richiesti

#### 5.1 Esame finale

- 5.1.1 L'esame finale comprende le seguenti parti relative a più moduli:

Parte d'esame	Genere d'esame	Durata
1 Progetto: (risoluzione di temi inerenti alla tecnica della costruzione e all'economia aziendale)	scritto	7 ore
	orale	1 ora
2 Studi di casi: (temi correlati agli indirizzi specialistici inerenti alla tecnica della costruzione e all'economia aziendale)	scritto	7 ore
	orale	1 ora
<b>Total</b>		<b>16 ore</b>

- 5.1.2 I temi d'esame si basano sul profilo delle esigenze (PE) e sul programma didattico quadro (PQ) dell'Impresario costruttore definito nella banca dati SSIC concernente le professioni dei quadri dell'edilizia nel settore principale della costruzione. Gli indirizzi di specializzazione vengono considerati soprattutto nella parte d'esame 2.
- 5.1.3 Le due parti d'esame sono suddivise in lavori scritti ed interrogazioni orali.
- 5.1.4 Il lavoro scritto della parte d'esame 2 si compone di almeno due temi d'esame.
- 5.1.5 Nelle due parti d'esame le note degli esami scritti contano il doppio con fattore di ponderazione equivalente a 2, per gli esami orali il fattore di ponderazione equivale a 1.

#### 5.2 Contenuto

Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono riportate nella guida metodica.

## 5.3 Moduli

5.3.1 Contenuti e requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione dei moduli e degli operatori che ne curano lo svolgimento) e si trovano nella guida metodica.

5.3.2 La formazione modulare di impresario costruttore comprende i seguenti 14 moduli:

N.	Designazione	Certificati di fine modulo (CFM) <sup>1</sup>
1	Sviluppo della personalità	Esame di fine modulo tipo A
2	Diritto	Esame di fine modulo tipo A
3	Conduzione dell'impresa	Esame di fine modulo tipo B
4	Acquisizione di mandati	Esame di fine modulo tipo B
5	Gestione progetto	Esame di fine modulo tipo B
6	Costruzioni: edilizia	Esame di fine modulo tipo A / B
7	Costruzioni: genio civile	Esame di fine modulo tipo A / B
8	Costruzioni: vie di traffico	Esame di fine modulo tipo A / B
9	Risanamento di edifici	Esame di fine modulo tipo A
10	Logistica	Esame di fine modulo tipo A
11	Amministrazione di cantieri	Esame di fine modulo tipo A
12	Gestione del personale	Esame di fine modulo tipo B
13	Contabilità	Esame di fine modulo tipo A
14	Elaborazione di progetti	Esame di fine modulo tipo C

## 6 Valutazione e note

### 6.1 In generale

La valutazione dell'esame finale è espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

### 6.2 Valutazione

6.2.1 Le note di posizione e quelle delle sottoposizioni sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.2.2 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media ponderata delle note di posizione in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale.

6.2.3 La nota finale è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

<sup>1</sup> I CFM richiesti per l'ammissione (CFM tipo A,B o C) sono indicati nella guida metodica.

### **6.3 Valore delle note**

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Come note intermedie sono ammessi soltanto i mezzi punti.

### **6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio del diploma**

6.4.1 L'esame finale è superato se nelle due parti dell'esame si ottiene almeno la nota 4.

6.4.2 L'esame finale non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta agli esami senza addurre motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame senza addurre motivi validi;
- d) dev'essere escluso dallo stesso.

6.4.3 La CGQ decide il rilascio o meno del diploma sulla base dei certificati di fine modulo inoltrati o delle attestazioni di equipollenza e delle prestazioni fornite all'esame finale.

6.4.4 La CGQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) la conferma dei certificati di fine modulo richiesti o dei certificati di equipollenza;
- b) la valutazione dell'esame finale;
- c) il rilascio o meno del diploma;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il diploma.

### **6.5 Ripetizione**

6.5.1 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.5.2 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali non si sia ottenuta almeno la nota 4.

6.5.3 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni di iscrizione e di ammissione valide per il primo esame finale.

## 7 Diploma, titolo e procedura

### 7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.1.1 Il diploma è rilasciato dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della CGQ.
- 7.1.2 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **dipl. Baumeisterin / dipl. Baumeister**
  - **Entrepreneur-construction diplômé / e**
  - **Impresario costruttore diplomato / a**

Per la traduzione inglese si raccomanda **Entrepreneur in Construction with Federal Diploma of Higher Vocational Education and Training.**

- 7.1.3 I nominativi dei titolari di diploma vengono pubblicati e iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

### 7.2 Ritiro del diploma

- 7.2.1 L'UFFT può ritirare un diploma conseguito illegalmente. Resta riservata la procedura penale.
- 7.2.2 La decisione dell'UFFT può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica presso il Tribunale amministrativo federale.

### 7.3 Rimedi giuridici

- 7.3.1 Contro le decisioni della CGQ relative all'esclusione dall'esame finale o alla non attribuzione del diploma può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le conclusioni del ricorrente.
- 7.3.2 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Essa può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica presso il Tribunale amministrativo federale, che decide in modo definitivo.

## **8 Copertura delle spese d'esame**

### **Indennità, rendiconto**

- 8.1 Il Comitato centrale della SSIC fissa le indennità secondo le quali vengono remunerati i membri delle commissioni e gli esperti d'esame.
- 8.2 La SSIC assume le spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 8.3 Per stabilire il contributo della Confederazione, al termine dell'esame viene inviato un rendiconto dettagliato all'UFFT, conformemente alle sue direttive.

## **9 Disposizioni finali**

### **9.1 Abrogazione del diritto vigente**

I seguenti regolamenti d'esame sono abrogati:

- a) Il regolamento del 20 giugno 1985 concernente l'esame professionale superiore di maestro muratore diplomato.
- b) Il regolamento del 20 giugno 1985 concernente l'esame professionale superiore di impresario costruttore diplomato.
- c) Il regolamento del 27 giugno 2001 concernente l'esame professionale superiore di impresario costruttore diplomato.

### **9.2 Disposizioni transitorie**

- 9.2.1 Il primo esame finale con verifica dei certificati di fine modulo in base al presente regolamento avrà luogo nel 2007 nei circondari I e II e, al più presto nel 2009, nel circondario III.
- 9.2.2 I ripetenti esaminati in base al regolamento previgente del 27 giugno 2001 hanno la possibilità di ripetere l'esame nel 2007.

### **9.3 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione dell'UFFT.  
In caso d'interpretazioni, fa stato la versione in lingua tedesca.

## 10 Emissione e approvazione

Zurigo, 31 gennaio 2007  
Società svizzera impresari costruttori

CN Werner Messmer  
Presidente centrale

Daniel Lehmann  
Direttore

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 6 luglio 2007

**Ufficio federale della professionale e della tecnologia**  
La Direttrice,

Dott. Ursula Renold